

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI

I depositi presso Banca Credifarma sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ¹
Limite della protezione:	100.000 EUR per depositante e per ente creditizio ² In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ³ .
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" ed il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR ² Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona:	Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente ⁴
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio:	7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁵ . Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁶
Valuta del rimborso:	EUR
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	Banca Credifarma S.p.A. Sede via Via dei Caudini, 2 00185 Roma, Italia Tel +39 06 444851 - Fax +39 06 4468094 - NV 800 066 377 E-mail: clienti.bancacredifarma@bancaifis.it www.bancacredifarma.it www.fitd.it

¹ **Sistema responsabile della protezione del suo deposito**

Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge. Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR.

² **Limite generale della protezione**

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.

Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa.

Banca Credifarma S.p.A.

Sede legale:

Via dei Caudini, 2 - 00185 Roma, Italia

T. +39 06 444851 - F. +39 06 4468094

NV. 800 066 377

www.bancacredifarma.it

Cap. Soc. Euro 47.114.600,00 i.v.

CF/Reg. Imprese Roma 01795501202

P.IVA 04570150278

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5389 - Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società appartenente al Gruppo Banca Ifis, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

³ Tutela rafforzata

Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB): Il limite massimo di 100.000 EUR non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: *a)* operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; *b)* divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; *c)* il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

⁴ Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000EUR.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

⁵ Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) - E-mail: infofitd@fitd.it - PEC: segreteria generale@pec.fitd.it). Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

⁶ Decadenza

La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis. 2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.